



Tasse sulla circolazione

1° gennaio 2022

Regolamento 15-02-12

Trasporti di latte alla rinfusa

In base all'articolo 45 capoverso 2 dell'Ordinanza sul traffico pesante (OTTP, RS 641.811) l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) emana la seguente direttiva.

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale. Vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Indice

1	Basi legali	3
2	Definizioni	3
2.1	Latte alla rinfusa	3
2.2	Veicoli cisterna per il trasporto di latte	3
3	Impegno.....	3
4	Indirizzi	4

1 Basi legali

OTTP [Articolo 12 capoverso 1](#) e [12a](#)

2 Definizioni

2.1 Latte alla rinfusa

Per latte alla rinfusa s'intende:

- il latte non lavorato (latte crudo/latte intero)
- il latte lavorato semplicemente (p.es. mediante centrifugazione):
 - latte parzialmente scremato
 - latte magro
 - siero di latte
 - latticello
 - panna raccolta e panna industriale

Tutti questi prodotti possono anche essere pastorizzati, riscaldati a temperatura ultraalta e sterilizzati. È inoltre ammesso il latte di altri mammiferi.

Non è considerato latte alla rinfusa:

il latte ulteriormente lavorato o con aggiunte (p.es. zucchero, cacao, ecc.). Esso è assoggettato all'aliquota normale.

2.2 Veicoli cisterna per il trasporto di latte

Per veicoli cisterna per il trasporto di latte s'intendono:

- i veicoli la cui licenza di circolazione menziona la forma di carrozzeria «cisterna per il latte»
- i trattori a sella destinati **esclusivamente** al trasporto di latte alla rinfusa sulla cui licenza di circolazione figura la menzione «Può essere impiegato soltanto per il trasporto di latte»;
- altri veicoli per trasporto di latte i quali trasportano **esclusivamente** latte alla rinfusa.

Per i veicoli per il trasporto di latte immatricolati all'estero l'UDSC autorizza l'agevolazione a condizione che vengano usati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein **esclusivamente** per il trasporto di latte alla rinfusa (incl. le rispettive corse a vuoto).

3 Impegno

Il detentore del veicolo deve richiedere l'agevolazione all'UDSC. La richiesta dev'essere inoltrata all'atto di ogni messa in circolazione, anche se il rispettivo veicolo è stato messo fuori circolazione solo temporaneamente. Per i veicoli immatricolati all'estero l'agevolazione va richiesta una sola volta (minimo 5 giorni) prima della prima entrata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e rimane valida fino alla sua revoca.

L'aliquota ridotta per principio viene applicata a partire dalla data in cui [l'impegno](#) (mod. 56.98) perviene all'UDSC.

L'impiego illecito del veicolo comporta la revoca dell'agevolazione. Una procedura penale resta riservata (LTTP [articolo 20 capoverso 1](#)).

4 Indirizzi

Per e-mail (cantone d'immatricolazione):

AI, AR, BL, BS, BU, FL, GL, LU, NW, OW,
SG, SO, TG, UR, ZG, ZH

AG, BE, FR, GE, GR, JU, NE, SH, SZ, TI,
VD, VS

lsva-ost@bazg.admin.ch

lsva-west@bazg.admin.ch

Veicoli stranieri

lsvaausland@bazg.admin.ch

Per posta: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Tasse sulla circolazione, 3003 Berna